

97-26 p.u.



Liquidazione Controllata 45/2026

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali**

Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Mauro P. Bernardi Presidente Rel. Est.

dott. Elisabetta Pagliarini Giudice

dott. Benedetta Boero Giudice

nel giudizio n. 97/263 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da

ATTOLINI GIOVANNI E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. (C.F.: 01339050203)

con l'assistenza dell'OCC dott. Marco Bianchi;

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.

- Letto il ricorso n. 97/26 p.u. concernente la procedura di sovraindebitamento mediante liquidazione controllata proposto dalla ATTOLINI GIOVANNI E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. ai sensi degli artt. 65 e 268 e segg. CCI;
- ritenuta la propria competenza territoriale;
- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;



- esaminata la documentazione allegata e ritenuto che non appare necessario acquisire ulteriori informazioni;
- ritenuto che, trattandosi di domanda formulata dai debitori e in mancanza di specifici contraddittori, non occorre fissare udienza di comparizione delle parti (cfr. Trib. Mantova 9-2-2023; Trib. Verona 20-9-2022);
- osservato che Egione Isabella, legale rappresentante della società, dal gennaio del 2024 è unica socia superstite della ATTOLINI GIOVANNI E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.;
- ritenuto che, per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi previsto dall'art. 2272 c.c. non determina l'estinzione della società ma solamente lo scioglimento e la liquidazione sicché la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio centro di imputazione (in tal senso si vedano Cass. 22-112-2014 n. 27189; Cass. Cass. 14-1-2016 n. 501; Cass. 11-2-2025 n. 3489) da ciò conseguendo che la società istante, come rappresentata, è legittimata a proporre la domanda di ammissione alla procedura di cui all'art. 268 CCI;
- osservato che, ai sensi dell'art. 270 CCI, la sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e, quindi, di Egione Isabella;
- rilevato che la società ricorrente rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI trattandosi di società semplice che svolge attività agricola di coltivazione del fondo e di allevamento di suini;
- osservato che la società istante versa in una situazione di sovraindebitamento come emerge, dalla complessiva entità dei debiti riportata a pag. 9 e segg. del ricorso, 4 e segg. della relazione del gestore della crisi, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
- ritenuto che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui Egione Isabella è titolare sia necessaria al mantenimento della medesima e, quindi, esclusa dalla liquidazione;



- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo ai debitori;
- rilevato che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI non possono essere iniziate o proseguite le azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella liquidazione;
- considerato che il liquidatore va nominato nella persona del gestore ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCI;

P.Q.M.

- visto l'art. 270 CCI così provvede:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti della ATTOLINI GIOVANNIE C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. (con sede in Roverbella, Strada Statale 62 Sud 6 fraz. Santa Lucia; C.F.: 01339050203) nonché della socia EGIONE ISABELLA (nata a Verona il 22-4-1966 e residente a Roverbella, Strada Statale 62 Sud 6; C.F.: GNESLL66D62L781P);
- designa quale Giudice Delegato il dott. Mauro Pietro Bernardi;
- nomina liquidatore il dott. Marco Bianchi (C.F.: BNCMRC74C18E897F) con studio in Mantova;
- dispone che il liquidatore:
 - a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;
 - b) provveda alla formazione dei singoli stati passivi della società e della socia ex artt. 66 co. 3 e 273 CCI;
 - c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno



allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto;

d) ordina ai debitori il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso);

e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;

f) ordina ai debitori di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;

g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza ai debitori ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Mantova per il periodo di giorni trenta;

h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;



5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;

i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

l) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso la Agenzia del Territorio – Servizio della Pubblicità Immobiliare competente per territorio nonché presso il P.R.A. nel caso in cui i debitori risultino essere intestatari di beni immobili o di mobili registrati nonché alla comunicazione al Registro Imprese;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.

Mantova, 27 agosto 2026.

Il Presidente

dott. Mauro P. Bernardi

